Statuto

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI CAVALLINI"**, la quale per brevità potrà essere chiamata semplicemente **"CENTRO STUDI CAVALLINI"**, potrà usare anche l'acronimo **"ASS. CULT. CENTRO STUDI CAVALLINI"** e **"ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI SAURO CAVALLINI"**. La denominazione trae origine dal nome dell'artista Sauro Cavallini.

1.2 La sede è fissata in Fiesole, Via XXV Aprile N. 23. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere in Italia e all'estero, succursali, rappresentanze, uffici, recapiti e sezioni territoriali.

Articolo 2 - Finalità e attività istituzionali

2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere, tutelare e valorizzare l'attività artistica dello scultore Sauro Cavallini.

2.2 Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone :

1. Divulgare a tutto tondo l'attività artistica di Sauro Cavallini.
2. Presentarsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e laboratorio per i Soci.
3. Presentarsi come luogo per mostre personali, collettive d'arte, proiezioni , convegni, concorsi, contest a tema, corsi, seminari, percorsi formativi finalizzati alla divulgazione dell'arte e della cultura in genere in tutte le loro forme con particolare riferimento a Sauro Cavallini.
4. Aggregare soggetti interessati all'arte, al disegno, alla pittura, alla fotografia, alla scrittura, a Sauro Cavallini, favorendo scambi culturali tra i propri soci, nonché non soci di altre associazioni culturali e chiunque ne manifesti interesse.
5. Valorizzare attraverso le proprie iniziative, le opere di Sauro Cavallini non solo a livello locale ma anche regionale, nazionale e internazionale.
6. Detenere, creare e organizzare un archivio cartaceo, digitale, fotografico, letterario o qualsiasi altro documento su Sauro Cavallini.
7. Progettare, realizzare o anche solo partecipare a eventi culturali, mostre, conferenze, dibattiti, convegni, seminari, performance, spettacoli, allestimenti e istallazioni, produzioni video, proiezioni di files e documenti, concerti, lezioni spettacolo, corsi e iniziative varie.
8. Svolgere attività editoriale artistica anche on line, materiale audiovisivo per la divulgazione delle attività dell'associazione.
9. Istituire laboratori per artisti che potranno essere chiamati a produrre ed operare.
10. Promuovere e sviluppare scambi culturali con Enti, Istituti ed Associazioni nazionali e internazionali.
11. Fornire documentazione ad Enti e privati.
12. Organizzare attività nel settore delle arti e della creatività contemporanea quale momento di raccordo fra l'arte contemporanea e altri aspetti del mondo della cultura avvalendosi di sedi esterne a quella istituzionale.
13. Promuovere incontri, seminari di studio, dibattiti su Sauro Cavallini e non, svolgere attività di divulgazione anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private anche con lo scopo di autofinanziamento.
14. Promuovere la diffusione della cultura , dell'arte e delle opere di Sauro Cavallini attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali.
15. Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto per la divulgazione dello scultore Sauro Cavallini.
16. Promuovere qualsiasi attività culturale o ricreativa compiendo qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per migliorare il raggiungimento dei propri fini o comunque utile al finanziamento delle attività che l'associazione si prefigge anche attraverso sponsorizzazioni di Enti pubblici , privati e soci.

17. L'associazione potrà , esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare la attività marginali previste dalla legislazione vigente.
18. L'associazione è aperta a chiunque condivida la passione dell'arte e soprattutto delle opere dell'artista Sauro Cavallini.

2.3 Per realizzare le suddette finalità l'associazione potrà:

19. organizzare incontri fra i soci a scopi culturali, ricreativi o rivolti a celebrare eventi significativi della vita sociale o dei soci;
20. istituire premi;
21. promuovere incontri fra soci e non soci al fine di orientare e agevolare l'attività artistica;
22. nell'ambito delle attività, coinvolgere personalità pubbliche ovvero rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale o istituzionale di rilievo, anche non soci, la cui attività e contributi nelle aree di rispettiva competenza siano di interesse rispetto alle finalità istituzionali dell'associazione
23. stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri;
24. richiedere ogni autorizzazione amministrativa necessaria ai fini della più compiuta realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
25. Per il raggiungimento degli scopi Sociali l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi Deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini Sociali ed ogni altra attività direttamente connessa o strumentale rispetto agli scopi istituzionali.
26. L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà Sociale.

Nessuna altra attività diversa da quella di cui al presente articolo potrà essere svolta ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 3 - Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale ammontante a Euro 900 (novecemto) da iscrivere nel bilancio annuale di esercizio;
- dagli eventuali beni mobili e immobili appartenenti all'associazione;
- dalle risorse finanziarie disponibili;
- da eventuali donazioni, erogazioni liberali, eredità e lasciti testamentari;
- dalle riserve e avanzi di gestione.

3.2 Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dal reddito derivante dalle attività patrimoniali;
- dai contributi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di progetti e altre iniziative di interesse per le finalità istituzionali dell'associazione;
- dal ricavato di pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate;
- dai proventi derivanti dall'esercizio di attività istituzionali ovvero di altre attività consentite dallo Statuto.

3.3 E' vietata la distribuzione tra gli associati di utili, riserve, fondi e capitali, salvo che non sia ammessa dalla legge.

Articolo 4 - Soci e loro ammissione

4.1 I Soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari,
- soci onorari,
- soci benefattori.

4.2 Sono Soci Ordinari le persone fisiche che corrispondono la quota associativa fissata dall'Organo Amministrativo.

4.3 Sono Soci Onorari le persone fisiche e gli Enti che, per le loro qualità personali o per le cariche che ricoprono possono dare, con la loro presenza nell'Associazione, un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

4.4 Sono Soci Benefattori le persone fisiche e gli Enti che forniscono un concreto contributo per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Benefattori sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

4.5. I Soci Onorari e i Soci Benefattori non hanno diritto di voto in Assemblea.

4.6 L'ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dall'Organo Amministrativo con decisione discrezionale e insindacabile, su proposta di altro Socio o su domanda dell'aspirante. Chi intende essere ammesso all'associazione deve presentare domanda scritta, indicando i requisiti di cui è in possesso e la categoria alla quale intende essere assegnato. L'Organo Amministrativo decide sull'ammissione e sulla categoria alla quale i soci vengono assegnati.
4.7. Le quote associative ed i contributi, a qualsiasi titolo versati, sono infruttiferi e si intendono a fondo perduto.
4.8 Il pagamento della quota associativa e/o il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione alla Associazione e di accettazione del presente Statuto.
4.9 L'adesione all'associazione dei Soci è libera e volontaria e il rapporto associativo ha durata indeterminata.

4.10 L'associazione, per lo svolgimento della sue attività, può avvalersi prevalentemente dell'opera e delle prestazioni fornite gratuitamente dai Soci.
4.11 Il rapporto associativo è uniforme per tutti i Soci.
4.12 La qualifica di Socio e la categoria di appartenenza risulta dal libro dei Soci tenuto e aggiornato a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 I Soci di qualunque categoria hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e/o da appositi regolamenti interni emanati dall'organo amministrativo. I soci possono intervenire alle manifestazioni culturali promosse dall'associazione.
5.2 I Soci, ad eccezione di quelli onorari e benefattori, hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo Amministrativo.
5.3 Nell'ambito della vita associativa tutti i soci devono operare nell'interesse dell'associazione e osservare le decisioni degli organi sociali e le norme regolamentari.

Articolo 6 - Perdita della qualità di socio

6.1 La qualità di socio, si perde per morte, recesso, morosità ed esclusione. La perdita viene accertata e dichiarata dall'organo amministrativo.
6.2 Il diritto di recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata all'associazione con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio in corso.
6.3 L'esclusione viene deliberata dall'Organo Amministrativo quando un socio con il suo comportamento abbia arrecato grave pregiudizio morale o materiale all'associazione, oppure quando abbia violato in maniera reiterata – a insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo – le norme statutarie e regolamentari; il giudizio di esclusione deve essere motivato e il socio escluso ha diritto a chiedere che l'annullamento della relativa delibera sia discusso durante l'Assemblea dei soci.
6.4 Si considerano morosi quei soci che non hanno provveduto a versare la quota dovuta entro l'anno al quale la quota si riferisce.
6.4.1 Nel caso di soci che senza giustificato motivo risultino morosi da oltre 5 esercizi sociali l'Organo Amministrativo delibera la perdita della qualità di socio, delibera da comunicarsi all'interessato a mezzo Raccomandata A.R. (o altro equivalente). In caso di adempimento nei successivi 90 gg, il Socio viene riammesso di diritto senza che sia necessaria alcuna delibera in merito.
6.4.2 Almeno una volta l'anno l'Organo Amministrativo sottopone all'assemblea dei soci il resoconto dei soci decaduti per morosità: detto resoconto viene fornito in modo tale da salvaguardare la *privacy* e la dignità dei soci decaduti, salva ogni altra previsione di legge.
6.5 In tutti i casi in cui venga a cessare il rapporto associativo, il socio non ha diritto ad alcuna liquidazione, rimborso o indennizzo.
6.6 La partecipazione dei soci all'associazione non è trasmissibile per successione a causa di morte, non è rimborsabile o rivalutabile.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Segretario e il Tesoriere (ove nominati);
- d) il Collegio dei Revisori od il Revisore Unico (ove nominati);

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

8.1 L'assemblea dei soci costituisce l'organo sovrano dell'associazione.
8.2 L'assemblea è ordinaria oppure straordinaria.
8.3 L'assemblea ordinaria, il cui funzionamento – unitamente all'esercizio del voto può avvenire per corrispondenza o in modalità elettronica – deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per deliberare sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio annuale d'esercizio;
- procedure per la nomina dall'Organo Amministrativo e del collegio dei revisori dei conti;
- istituzione di premi e borse di studio;
- definizione delle direttive programmatiche e degli indirizzi generali;
- approvazione di progetti pluriennali;
- determinazione per ciascuna categoria di soci della misura della quota associativa annuale;
- approvazione di ogni altro atto rimesso alla decisione assembleare da parte dell'Organo Amministrativo.

8.4 L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'associazione, alla devoluzione del patrimonio.

8.5 La convocazione delle assemblee è fatta l'Organo Amministrativo mediante avviso da trasmettere a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso può essere trasmesso per posta elettronica oppure affisso presso la sede sociale e deve contenere: gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.
8.6 L'assemblea dev'essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei soci iscritti aventi diritto di voto.
8.7 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci ordinari, purché iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa.
8.8 Il socio impossibilitato ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, da conservare negli atti dell'associazione. Lo stesso delegato non può rappresentare più di dieci soci.
8.9 Ogni socio ha diritto a un voto. Normalmente le votazioni avvengono in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è ammesso il voto segreto oppure il voto di lista.
8.10 Le assemblee sono presiedute dal Presidente designato dagli intervenuti.
8.11 Il Presidente è assistito dal segretario dell'associazione (ove nominato) e in caso di sua assenza o impedimento da persona, anche estranea all'associazione, all'uopo designata dal presidente. Il segretario cura la redazione dei verbali che saranno da lui sottoscritti insieme al Presidente.

Articolo 9 - Maggioranze assembleari

9.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti e aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è costituita validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal calcolo gli astenuti.
9.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci iscritti aventi diritto di voto (ovvero iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa), mentre in seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto (ovvero iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa). Le delibere dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal calcolo degli astenuti.
9.3 Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, necessita il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti aventi diritto di voto.
9.4. Le delibere assembleari regolarmente adottate vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 10 - L'Organo Amministrativo

10.1 L'associazione è amministrata da un amministratore unico.
10.2 L' amministratore unico può essere anche socio dell'associazione.
10.3 L'amministratore unico cessa con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, così come fissato alla sua nomina da parte dell'Assemblea.
10.4 E' facoltà dell'amministratore unico nominare un comitato scientifico al quale delegare tutti o parte dei poteri rientranti nella gestione ordinaria e corrente dell'associazione.

Articolo 11 - Poteri e compiti dell'Organo Amministrativo

11.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ritenuti per il perseguimento degli scopi istituzionali, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato alla competenza dell'assemblea.
Svolge in particolare le seguenti mansioni:
a) delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive impartite dall'assemblea;
b) delibera le nomine delle persone alle quali vengono attribuite determinati incarichi;

c) delibera sui progetti di bilancio da sottoporre all'assemblea;
d) delibera in merito alle operazioni e agli atti di rilevante valore patrimoniale ed economico;
e) procede all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione e all'aggiornamento del libro dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l'eventuale sopravvenienza di cause di cessazione, prendendo gli opportuni provvedimenti;
f) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
g) delibera l'esclusione dei soci;
h) delibera sull'istituzione di sezioni territoriali e sulla loro cessazione;

i) delibera sulla partecipazione dell'associazione ad Enti o Istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità analoghe, affini o complementari a quelle istituzionali, nominando tra i soci le persone delegate a rappresentare l'associazione negli organi dei predetti enti e istituzioni;
l) delibera su convenzioni ed accordi da porre in atto con altri soggetti, associazioni, società, enti, ecc., nell'interesse dei soci e al fine del perseguimento delle finalità istituzionali;
m) decide in merito alla costituzione del comitato scientifico e sui poteri da attribuire allo stesso comitato;
n) delibera su tutto quanto necessario all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto riservato dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea o degli altri organi sociali.

Articolo 12 - Il Segretario

12.1 Il segretario dell'associazione viene nominato dall'organo amministrativo, ove ritenuto necessario. Il segretario resta in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
12.2 Il segretario coadiuva ed assiste nello svolgimento di tutte le sue funzioni e provvede a svolgere tutte le mansioni di carattere esecutivo secondo le direttive.
12.3 Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari, consiliari e del comitato scientifico ed inoltre provvede alla tenuta dei relativi libri.

Articolo 13 - Il Tesoriere

13.1 Il tesoriere dell'associazione viene nominato dall'organo amministrativo, ove ritenuto necessario. Esso dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
13.2 Il tesoriere collabora specie in ordine alla tenuta dei libri contabili, alla gestione delle risorse finanziarie, alla redazione dei progetti di bilancio e dei rendiconti finanziari da sottoporre all'approvazione dei competenti organi sociali.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori

14.1 L'Assemblea ha la facoltà di istituire un collegio dei revisori per il controllo amministrativo e contabile sulla gestione dell'associazione.
14.2 Il collegio dei revisori sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci o persone esperte in campo giuridico, amministrativo, finanziario, contabile ed economico. Almeno uno dei revisori dev'essere iscritto all'Albo dei Revisori tenuto dal Ministero di Giustizia. Nella misura in cui sia previsto e consentito dalla legge, l'assemblea alla quale spetterebbe la nomina del collegio può optare per la nomina di un Revisore Unico. In questo caso le norme del presente statuto restano invariate per quanto compatibili, altrimenti si dovrà fare riferimento alla disciplina di legge prevista.
14.3 Il collegio dei revisori elegge tra i suoi membri il presidente a meno che non sia stato già nominato dall'assemblea all'atto della nomina dell'intero collegio.
14.4. Il collegio dei revisori o il revisore unico qualora si sia optato per questa forma:
– vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
– verifica il bilancio annuale di esercizio redigendo apposita relazione;
– controlla periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione;
14.5 I revisori dei conti restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.
14.6 Ai revisori dei conti spetta solo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
14.7 Il collegio dei revisori dev'essere informato di eventuali operazioni rilevanti sul piano finanziario e contabile.

Articolo 15 - Rendiconto Annuale – Avanzi di gestione

15.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
15.2 L'organo Amministrativo, entro il 31 marzo di ogni anno, deve per approvare il progetto rendiconto annuale da sottoporre alla verifica del collegio dei revisori (ove nominato) e all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Il termine può essere derogato in ragione di particolari e comprovati eventi che abbiano inciso sulla gestione dell'esercizio in cui dovrebbe essere approvato il rendiconto annuale

15.3 Presso la sede dell'associazione sarà depositato nei 15 giorni precedenti l'assemblea ordinaria il progetto di rendiconto annuale, affinchè i soci possano prenderne visione e conoscenza.
15.4 Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 16 - Sezioni territoriali

16.1 I soci dell'associazione che risiedono o hanno interessi di lavoro nell'ambito di uno o più comuni limitrofi o di una provincia, possono chiedere all'organo amministrativo di istituire una sezione territoriale per svolgere, compatibilmente alle finalità istituzionali, determinate attività in un ambito territoriale più ristretto.

16.2 Nel caso di approvazione da parte dell'organo amministrativo, i soci dovranno individuare gli associati che partecipano alla sezione territoriale, tenendo conto che ogni socio non può far parte di più di una sezione.
16.3 Alle attività promosse e organizzate dalle singole sezioni territoriali possono partecipare tutti i soci dell'associazione.

Articolo 17 - Durata, scioglimento e liquidazione

17.1 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
17.2 In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altro fine di pubblica utilità, in rispetto della Legge.
17.3 L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

Articolo 18 - Gratuità delle cariche

18.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio. Così pure sono gratuiti tutti gli incarichi affidati ai singoli membri degli organi associativi.

Articolo 19 - Rinvio

19.1 Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge.